

FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA

Organismo di Mediazione Forense

Iscritto al n.45 del Registro degli Organismi
abilitati a svolgere la mediazione ex D.M. 18 ottobre 2010 n. 180

REGOLAMENTO

(aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 139/2014
ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 14 gennaio 2015)

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10 e successive modifiche, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito o ordine del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 2 - Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento e, in particolare, l'indirizzo postale, l'indirizzo PEC del chiamato risultante da pubblici registri, nonché l'indirizzo PEC del difensore già costituito nell'eventuale giudizio pendente.
 - b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
 - c) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda con specificazione dell'eventuale riconducibilità alle materie di cui all'art. 5, co.1 D.Lgs. 28/2010;
 - d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
 - e) i dati identificativi del difensore della parte;
 - f) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento delle spese di avvio.
2. La domanda può contenere:
 - a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;

Palazzo di Giustizia - Piazza Matteotti – 06121 Perugia
tel. 0755724254 - fax 0755730788
conciliazione@fondazioneforensepg.it

FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA

Organismo di Mediazione Forense

Iscritto al n.45 del Registro degli Organismi
abilitati a svolgere la mediazione ex D.M. 18 ottobre 2010 n. 180

- b) dati identificativi dei professionisti, e/o delle persone di fiducia che, in aggiunta al difensore, assisteranno la parte nel procedimento;
 - c) dichiarazione della parte che propone la domanda di mediazione di essere disponibile ad anticipare per intero i costi della procedura, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese all'esito del procedimento;
 - d) la manifestazione preventiva della propria disponibilità a proseguire la procedura di mediazione oltre il primo incontro.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
4. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'ODM o in forma libera.
5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, ovvero la richiesta di quest'ultima di differimento della data del primo incontro di mediazione, rispetto a quello comunicatole ai sensi dell'art.8 D.lgs. n. 28/2010, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui all'allegato A.

Art. 3 - La segreteria

- 1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.
- 2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
- 3. La Segreteria verifica:
 - a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'annota nell'apposito registro;
 - b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio.
- 4. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione agli indirizzi risultanti dalla domanda:

Palazzo di Giustizia - Piazza Matteotti – 06121 Perugia
tel. 0755724254 - fax 0755730788
conciliazione@fondazioneforensepg.it

FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA

Organismo di Mediazione Forense

Iscritto al n.45 del Registro degli Organismi
abilitati a svolgere la mediazione ex D.M. 18 ottobre 2010 n. 180

a) alla parte istante:

- il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo del primo incontro;
- l'eventuale rinvio, richiesto dalla parte convocata, della data del primo incontro;

b) all'altra o alle altre parti:

- la domanda di mediazione;
- il nominativo del mediatore designato;
- la data e il luogo del primo incontro con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento;
- l'avvertenza che il primo incontro avrà luogo anche se la parte o le parti chiamate non abbiano dichiarato di volervi partecipare;
- l'invito a manifestare la propria eventuale disponibilità a proseguire la procedura di mediazione oltre il primo incontro.

La Segreteria informa, altresì, le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e delle conseguenze processuali di cui all'art. 8, comma 5, riconducibili alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro.

5. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 28/2010, la Segreteria rilascia l' attestato di conclusione del procedimento solo in presenza di verbale di mancata partecipazione al primo incontro o in tutti gli altri casi di svolgimento effettivo.

6. La parte invitata potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante, ad esclusione di quelli espressamente riservati all'attenzione del solo mediatore.

Art. 4 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM o altra sede dallo stesso designata.

2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Art. 5 - Funzioni e designazione del mediatore

Palazzo di Giustizia - Piazza Matteotti – 06121 Perugia
tel. 0755724254 - fax 0755730788
conciliazione@fondazioneforensepg.it

FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA

Organismo di Mediazione Forense

Iscritto al n.45 del Registro degli Organismi
abilitati a svolgere la mediazione ex D.M. 18 ottobre 2010 n. 180

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
3. L'ODM designa il mediatore individuandolo nei propri elenchi, selezionati tra gli iscritti all'albo degli Avvocati, secondo i criteri approvati dal Consiglio Direttivo, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti.
4. Al fine di garantire l'imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio, in conformità a quanto previsto nell'art.3, comma 1) lett. b), del D.M. 145/2011, l'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione inderogabili e predeterminati, che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia e delle specifiche competenze professionali del mediatore. A tal fine costui, al momento dell'iscrizione nell'elenco, deposita il proprio *curriculum* con l'attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione. In ogni caso, il mediatore indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione. L'ODM provvede di conseguenza a formare, all'interno dei propri elenchi, delle liste di mediatori suddivise per materie preferenziali indicate dal mediatore stesso, all'interno delle quali effettuare la rotazione. Soltanto in casi di straordinaria complessità e/o rilevanza economica, l'ODM potrà derogare alla rotazione predeterminata, comunque sulla base di una peculiare esperienza del mediatore designato e nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.
5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente regolamento.
8. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore.

FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA

Organismo di Mediazione Forense

Iscritto al n.45 del Registro degli Organismi
abilitati a svolgere la mediazione ex D.M. 18 ottobre 2010 n. 180

9. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, valutabile dall'ODM medesimo ai fini del rapporto intercorrente con il Mediatore.

10. L'ODM potrà formare, all'interno dei propri elenchi di mediatori, delle liste di soggetti appartenenti ad altre professioni, per la eventuale nomina in qualità di mediatori ausiliari. Solo in casi particolari, ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, o la controversia lo renda necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenere gli oneri secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 6 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:

- a) abbia in corso o abbia avuto, negli ultimi due anni, rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
- b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7, 7° comma.

3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA

Organismo di Mediazione Forense

Iscritto al n.45 del Registro degli Organismi
abilitati a svolgere la mediazione ex D.M. 18 ottobre 2010 n. 180

Art. 7 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in occasione del procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 8 - Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente. Al primo incontro e agli incontri successivi, tutte le parti devono essere assistite da un avvocato iscritto all'albo.
2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
3. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

Palazzo di Giustizia - Piazza Matteotti – 06121 Perugia
tel. 0755724254 - fax 0755730788
conciliazione@fondazioneforensepg.it

FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA

Organismo di Mediazione Forense

Iscritto al n.45 del Registro degli Organismi
abilitati a svolgere la mediazione ex D.M. 18 ottobre 2010 n. 180

4. Quando le parti non abbiano raggiunto l'accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore, qualora disponga degli elementi necessari, formula una proposta di conciliazione.
5. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
 - a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
 - b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
6. Il mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
7. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
8. Le parti fanno pervenire alla segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 9 – Primo incontro di mediazione

Palazzo di Giustizia - Piazza Matteotti – 06121 Perugia
tel. 0755724254 - fax 0755730788
conciliazione@fondazioneforensepg.it

FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA

Organismo di Mediazione Forense

Iscritto al n.45 del Registro degli Organismi
abilitati a svolgere la mediazione ex D.M. 18 ottobre 2010 n. 180

1. Nel primo incontro con le parti ed i loro avvocati, il mediatore chiarisce la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invita gli stessi ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, salvo che non l'abbiano già manifestata ai sensi degli artt. 2, comma 2 lett. d) e 3, comma 4, lett. b).
2. Ove le parti concordino per la prosecuzione del procedimento, la mediazione prosegue con lo svolgimento degli incontri successivi, anche nella stessa giornata o in altra data.

Art. 10 Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:
 - a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti al primo incontro;
 - b) quando le parti non intendono proseguire dopo il primo incontro;
 - c) quando le parti raggiungono un accordo;
 - d) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
 - e) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
 - f) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. La sospensione o la cancellazione dell'ODM dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.
3. All'esito di ogni incontro, il mediatore procede alla redazione di un verbale in forma sintetica, dando eventualmente atto delle sole questioni attinenti alla procedura o all'inquadramento della controversia.
4. Se è raggiunto un accordo, al verbale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
5. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
6. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA

Organismo di Mediazione Forense

Iscritto al n.45 del Registro degli Organismi
abilitati a svolgere la mediazione ex D.M. 18 ottobre 2010 n. 180

7. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
8. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
9. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM.

Art. 11 - Indennità

1. L'indennità comprende, nel suo complesso, le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, ivi compreso il compenso dovuto ai mediatori.
2. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 5, comma 10.
3. Per le spese di avvio del procedimento, da intendersi a copertura delle spese di gestione amministrativa della pratica, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte convocata, al momento dell'adesione al primo incontro. Le spese di avvio sono dovute anche quando, all'esito del primo incontro, le parti decidono di non proseguire con la procedura.
4. Per le spese di mediazione é dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nelle tabelle contenute nell'allegato "A" al presente regolamento, da corrispondere secondo le modalità ivi indicate, qualora le parti decidano di proseguire il procedimento di mediazione. Nel caso in cui le parti, all'esito del primo incontro di mediazione, non intendano proseguire il procedimento, le spese di mediazione non sono dovute.
5. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'ODM.
6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall'ODM nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, sino al limite massimo di euro 250.000,00. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA

Organismo di Mediazione Forense

Iscritto al n.45 del Registro degli Organismi
abilitati a svolgere la mediazione ex D.M. 18 ottobre 2010 n. 180

7. Le spese di mediazione sono ridotte nella misura di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, rispetto alla tabella allegata al D.M. 180/2010:

a) nelle materie per cui l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.lgs. n. 28/2010;

b) ove la mediazione sia disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010.

8. L'indennità dovuta è aumentata:

a) di un quarto in caso di conclusione dell'accordo;

b) di un quinto in caso di formulazione della proposta.

9. L'indennità dovuta può essere aumentata fino ad un quinto in caso di particolare importanza o complessità o difficoltà dell'affare trattato.

Art. 12 - Tirocinio assistito

1. L'organismo di mediazione consente gratuitamente a ciascun mediatore iscritto nei propri elenchi di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente.

2. Il tirocinio assistito sarà consentito anche ai mediatori di altri organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l'aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso il proprio organismo.

3. I Mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle norme relative all'incompatibilità nonché a quelle relative alla riservatezza, alla inutilizzabilità e al segreto professionale applicabili per il mediatore.